



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Camerale n. 8 del 30 aprile 2014

Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità con l'art. 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241

aggiornamento

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	pag. 3
Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione del presente regolamento	” 3
Articolo 2 - Criteri generali	” 3
Articolo 3 – Tipologia degli interventi camerali	” 4
Articolo 4– Le risorse finanziarie destinate ad attività promozionali	” 5
Articolo 5 – I soggetti beneficiari	” 5
Articolo 6 – Individuazione delle competenze	” 5
TITOLO II – INTERVENTI DIRETTI	” 7
Articolo 7 – Attuazione diretta di iniziative	” 7
Articolo 8 – Interventi in compartecipazione	” 7
Articolo 9 - Concessione in comodato di attrezzature	” 8
TITOLO III – INTERVENTI INDIRETTI	
Articolo 10 - Interventi a favore di una pluralità di soggetti	” 8
Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi	” 8
TITOLO IV – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO	” 9
Articolo 12 – Bando per il finanziamento di proposte di iniziativa di terzi	” 9
Articolo 13 – Ammissibilità delle domande e cause di esclusione	” 10
Articolo 14 – Presentazione delle domande	” 10
Articolo 15 – Istruttoria delle domande	” 10
Articolo 16 – Adozione del provvedimento	” 11
Articolo 17 – Spese ammissibili.	” 12
Articolo 18 – Erogazione e liquidazione dell’intervento finanziario	” 12
Articolo 19 – Documentazione per la concessione e liquidazione del contributo	” 13
TITOLO V – ULTERIORI INIZIATIVE PROMOZIONALI	” 13
Articolo 20 – Valutazione dei risultati	” 14
Articolo 21 – Disposizioni transitorie e finali	” 14

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione del presente regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 e ss. modifiche ed integrazioni, ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'ente, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti, le modalità e le verifiche con cui realizza interventi promozionali diretti ovvero concede sostegno finanziario per iniziative promozionali organizzate da terzi.
2. Il presente regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati a favore di società o altri organismi partecipati, dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.
3. Gli incentivi finanziari a favore di una pluralità generalizzata di imprese o a favore delle imprese di specifici settori formeranno oggetto di speciale disciplina in attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 2 - Criteri generali

1. La Camera di Commercio di Massa-Carrara, a norma dell'art. 2 L. 29.12.1993, n. 580, come modificata con D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e del proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché dei soggetti del settore non profit, accompagnandone e sostenendone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, sia autonomamente sia attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associativa, con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali, le associazioni di categoria e con l'associazionismo che comunque persegue finalità di sviluppo sociale ed economico della comunità locale.
2. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica organizzate da terzi e da realizzare al di fuori dell'ambito provinciale, qualora siano comunque fondatamente prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia.
3. La Camera di Commercio adempie tali funzioni, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e sulla base dei principi di programmazione pluriennale di cui all'art. 4 D.P.R. 02.11.2005, n. 254 ed alla Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 5 del medesimo Decreto.
4. A tal fine predispone un piano di interventi per il potenziamento del sistema imprenditoriale e lo sviluppo economico locale, che si articola nell'attuazione diretta o nella compartecipazione ad iniziative promozionali, nella contribuzione ad iniziative autonomamente programmate, ma realizzabili da una pluralità generalizzata di soggetti ovvero nel loro sostegno finanziario di singole iniziative realizzabili da terzi.
5. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario ad iniziative promozionali organizzate da terzi, la Camera tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) dare la priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione, comprensive di modalità di verifica di risultati, e che siano inserite in programmi, soprattutto se pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale, nonché ad iniziative che coinvolgano più partner;
 - b) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrando le risorse stesse verso le iniziative di maggiore rilievo;
 - c) privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità, le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, nonché quelle dirette alla fornitura di servizi d'interesse comune delle imprese e quelle innovative;
 - d) privilegiare le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi, escludendo le iniziative che abbiano interesse, sia pure prevalente, interno ad associazioni od

enti, che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati e così quelle realizzate da imprese per il proprio esclusivo vantaggio;

e) favorire la rotazione dei beneficiari degli interventi.

6. Non possono essere concessi contributi camerali per:

- iniziative già realizzate o in corso di realizzazione per le quali la domanda di contributo sia intervenuta successivamente all'inizio dell'iniziativa, salvo i casi diversamente regolati da specifici bandi operanti secondo Regolamenti Comunitari che lo consentano (es. Regolamenti De Minimis);
- iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
- iniziative realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi alle quali non sia garantito l'accesso a tutti i soggetti operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.

7. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici è disposta nel rispetto dei principi dell'ordinamento e delle normative dell'Unione Europea.

Articolo 3 – Tipologia degli interventi camerali

1. Gli interventi camerali si articolano in due distinte tipologie:

- a) interventi diretti;
- b) interventi indiretti;

2. Sono interventi diretti:

- l'attuazione diretta di iniziative;
- gli interventi in compartecipazione;
- la concessione di attrezzature in comodato;

3. Sono interventi indiretti, da realizzare previa emanazione di specifici bandi, i contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative promozionali e programmi di investimento, mediante l'assunzione diretta di oneri ovvero la rifusione quota parte degli oneri delle iniziative.

Articolo 4– Le risorse finanziarie destinate ad attività promozionali

1. I singoli interventi sulla concessione di incentivi finanziari dovranno riferirsi al programma annuale delle attività, la cui impostazione deriva dagli obiettivi strategici definiti dalla Relazione previsionale e programmatica, nonché alle risorse disponibili finalizzate nel bilancio di previsione.

2. In relazione a quanto sopra, il preventivo della Camera destina una quota globale delle risorse finanziarie per "Interventi di promozione economica", che risulta composta dai seguenti aggregati:

a) una quota destinata alla contribuzione delle Aziende Speciali, delle società consortili, agenzie, associazioni, comitati, fondazioni e organismi comunque denominati, comunque nel rispetto delle normative vigenti;

b) una quota destinata alle iniziative ed interventi promozionali da attuarsi direttamente dalla Camera compresi quelli in compartecipazione con partners pubblici e privati;

c) una quota destinata al finanziamento di iniziative e di interventi di promozione economica proposti da terzi o di investimento selezionati con il bando di cui agli artt. 10 e ss, secondo le modalità previste dal presente regolamento;

d) una quota destinata al finanziamento di interventi di promozione non espressamente definiti in sede di preventivo e da finalizzare così come stabilito dall'articolo 13 comma 3 D.P.R. 02.11.2005, n. 254.

Articolo 5 – I soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della Camera:

- a) enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico;
 - b) enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile quali: associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni di consumatori e di rappresentanza dei lavoratori nonché soggetti del terzo settore;
 - c) singole imprese, professionisti e cittadini in relazione a progetti ed interventi di rilevante impatto per le imprese della provincia.
2. Non possono, viceversa, essere beneficiari di finanziamenti della Camera, a qualsiasi titolo:
- a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
 - b) i mass media.

Articolo 6 – Individuazione delle competenze

1. Gli interventi che si realizzano nell'attuazione diretta di iniziative, nella compartecipazione ad eventi promossi da terzi e nella concessione di attrezzature in comodato sono disposti direttamente con provvedimento dirigenziale, qualora siano definiti espressamente nel programma di interventi di cui all'articolo 4, comma 2 lett. b) del presente regolamento, e siano finalizzate ad esse apposite risorse dal piano degli "Interventi di promozione economica"; diversamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, D.P.R. 02.11.2005, n. 254, la decisione circa la realizzazione dell'intervento e la definizione delle relative risorse è disposta dalla Giunta, su proposta del Segretario generale.
2. La definizione delle finalità, dei criteri e delle procedure per la concessione di contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario generale.

TITOLO II – INTERVENTI DIRETTI

Articolo 7 – Attuazione diretta di iniziative

1. Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera di Commercio esclusivamente con risorse finanziarie proprie e/o trasferite da soggetti pubblici o privati, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane, oppure avvalendosi delle proprie aziende speciali o di soggetti terzi specializzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e del vigente Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio.

Articolo 8 – Interventi in compartecipazione

1. Gli interventi in compartecipazione possono essere realizzati con soggetti pubblici o privati, su loro proposta, ovvero per iniziativa della Camera.
2. La compartecipazione potrà prendere la forma:
 - a) dell'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa, fermo restando il limite dell'entità massima della partecipazione finanziaria camerale preliminarmente stabilita;
 - b) dello svolgimento di servizi complementari o di attività collaterali necessari al buon esito dell'iniziativa;
 - c) della gestione operativa, anche in autonomia, di alcune fasi dell'iniziativa.
3. I soggetti terzi che intendano proporre progetti da realizzare in compartecipazione con la Camera devono presentare, con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'iniziativa, la seguente documentazione:
 - dettagliata descrizione del progetto;
 - descrizione delle presumibili ricadute e dei benefici per le imprese del territorio della provincia.
 - prospetto con indicazione delle spese preventivate e delle probabili entrate;

4. L'Ente camerale può, inoltre, delegare alle proprie aziende speciali o ad organismi pubblici o privati ritenuti idonei, parte delle funzioni organizzative ed amministrative dell'intervento, stabilendo l'entità massima della sua partecipazione finanziaria fissata sulla base di un budget di progetto.

5. Le compartecipazioni sono attuate con atti approvati con provvedimento dirigenziale che, tra l'altro, devono contenere i seguenti elementi:

a) la percentuale della compartecipazione camerale e il relativo massimale, che non potranno essere superiori al 50% delle spese ammissibili come definite ex art. 17 del presente Regolamento, nonché al disavanzo finanziario dell'iniziativa al netto del contributo camerale;

b) le modalità di attuazione del progetto, garantendo, per quanto finanziato dalla Camera, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la medesima vincolanti;

c) il termine entro cui si deve concludere l'iniziativa, pena il venir meno della compartecipazione camerale e la conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito;

d) la previsione dell'obbligo per i partners di dare adeguata visibilità alla compartecipazione camerale nella comunicazione relativa all'iniziativa.

Articolo 9 - Concessione in comodato di attrezzature

1. La Camera di Commercio può effettuare interventi a favore di organismi pubblici o privati acquistando direttamente attrezzature e/o beni strumentali e concedendo gli stessi in comodato gratuito.

2. Tali beni devono essere necessari per l'avvio di nuovi servizi, per la realizzazione di progetti innovativi e non possono comunque consistere in ordinaria attrezzatura d'ufficio.

3. Il rapporto con il soggetto destinatario dell'intervento deve essere regolato da apposita convenzione che escluda qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale derivante dall'uso o dalla conservazione dell'attrezzatura medesima.

TITOLO III – INTERVENTI INDIRETTI

Articolo 10 - Interventi a favore di una pluralità di soggetti

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2 lett. c), le tipologie, le modalità e la misura degli interventi devono essere disciplinate da un apposito bando, per il quale la Giunta camerale definisce:

a) le finalità dell'intervento;

b) la tipologia delle iniziative ammissibili, nonché le categorie dei beneficiari;

c) i limiti, le condizioni, le tipologie di spesa ammissibili e la misura dell'intervento;

d) le modalità e le procedure per la concessione e la liquidazione.

Le procedure per la concessione dei contributi sono regolate dalle disposizioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento, ove diversamente non disposto dai singoli bandi.

2. I bandi dovranno prevedere che tali contributi possano essere concessi per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e comunque in misura non superiore al disavanzo previsto al netto del contributo camerale.

3. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, il rendiconto finale evidenzia una contrazione dei costi rispetto a quelli preventivati alla Camera, il finanziamento subirà una conseguente riduzione proporzionale; nel caso evidenzia un avanzo tra entrate e uscite, il finanziamento camerale subirà una riduzione fino all'ottenimento del pareggio.

4. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo risultino ridotte a meno del 50% rispetto al preventivo il contributo non può essere liquidato, salvo casi oggettivamente motivati e giustificati

Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi

1. I Bandi di cui al precedente articolo 10 possono prevedere l'erogazione di contributi mediante:

a) **Assunzione diretta di oneri**; in tale caso l'intervento consiste nell'assunzione di alcuni oneri connessi alle iniziative mediante pagamento diretto di corrispettivi inerenti l'acquisizione di beni e servizi, comunque in misura non superiore al disavanzo. L'assunzione di tali oneri, per un importo non superiore al 50 per cento delle spese preventivate, deve comunque avvenire nel rispetto del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente camerale e delle normative vigenti in tema di contratti pubblici;

b) **Rifusione di quota parte degli oneri**; in tal caso l'intervento prevede l'erogazione di un contributo per la rifusione di quota parte degli oneri inerenti l'iniziativa fornito dal richiedente nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, così come definite dall'articolo 17 del presente regolamento;

c) **Contributi per l'acquisto di attrezzature**, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettiva. La liquidazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario di apposita dichiarazione di responsabilità attestante che il bene sarà utilizzato per le finalità approvate dalla Camera e che non sarà distolto dalle medesime finalità senza il preventivo assenso dell'Ente camerale, pena la restituzione totale o parziale del contributo concesso.

TITOLO IV – Procedure per la concessione di contributi tramite Bando

Articolo 12 - Bando per il finanziamento di proposte di iniziative di terzi

1. Il bando per la raccolta dei proposte relative ad iniziative promosse da terzi, è emanato dalla Giunta che stabilisce finalità, criteri e procedure, e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Camera e con ogni altro idoneo mezzo pubblicitario.

2. Il bando contiene gli obiettivi e le priorità dell'azione promozionale individuati dalla Camera conformemente alla propria programmazione annuale e pluriennale, i criteri per la valutazione delle domande e per la formazione dell'eventuale graduatoria, se prevista, la tipologia delle spese ammissibili e la percentuale massima del contributo, la documentazione che deve essere prodotta da chiunque abbia interesse a formulare una proposta. Il bando indica, inoltre, le modalità e il termine per la presentazione delle domande; infine, indica le modalità di rendicontazione della spesa e eventualmente un termine entro il quale le iniziative devono essere concluse, pena la decadenza del diritto a beneficiare del contributo.

3. Il bando indica altresì le risorse disponibili, anche tramite rinvio ad un'apposita azione del budget direzionale.

Articolo 13 - Ammissibilità delle domande e cause di esclusione

1. Non sono ammessi a contributo i progetti:

- per iniziative promozionali i cui beneficiari siano i medesimi proponenti, soggetti controllati e collegati ovvero che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;

- presentati da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, salvo successiva regolarizzazione entro i termini previsti dal Bando;

- presentati da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda attuale o in altra precedentemente presentata alla Camera.

2. Possono essere, altresì, oggetto di valutazione ai fini della non ammissione ai finanziamenti camerale le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss. modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - Presentazione delle domande

1. I soggetti interessati a proporre proprie iniziative promozionali devono avanzare la domanda nei termini previsti dal bando di cui all'art. 12, secondo le modalità e i termini nello stesso contenute.

2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale nel caso di enti, società, associazioni, deve contenere:

a) generalità, natura giuridica, sede o residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, regime fiscale del proponente, codice IBAN del conto su cui deve essere liquidato l'eventuale contributo;

b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dal bando;

c1) in caso di progetti promozionali, un piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, che deve essere redatto in forma analitica evidenziando tutte le spese e le entrate previste, compresi - se del caso - i contributi di terzi, la quota di autofinanziamento del promotore e i proventi attesi dai beneficiari dell'iniziativa stessa o derivanti dalla vendita di beni e servizi;

c2) in caso di programmi di investimento, i preventivi o titoli di spesa dettagliati.

d) la tipologia e la misura del finanziamento richiesto alla Camera;

e) disponibilità a fornire, a pena d'esclusione, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede istruttoria sotto pena di inammissibilità della proposta al finanziamento richiesto;

f) impegno del proponente a:

- presentare tempestivamente, su richiesta degli uffici, la documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese nella domanda;
- collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa, rispondendo ai questionari che verranno trasmessi dalla Camera alla conclusione del progetto, dopo l'acquisizione della rendicontazione dei costi sostenuti;
- dare adeguata visibilità al finanziamento camerale secondo le modalità di volta in volta convenute;
- produrre, entro il termine previsto dal bando la documentazione necessaria alla concessione e liquidazione del contributo.

Articolo 15 - Istruttoria sulla domanda

1. Il Dirigente competente provvede, od assegna al responsabile del procedimento, l'istruttoria della pratica, rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito.

2. Il responsabile del procedimento pertanto:

a) verifica l'esattezza dei dati contenuti nella domanda;

b) richiede per le vie brevi informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nel caso non venga data risposta o questa non sia completa, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza;

c) formula sulla domanda le valutazioni relative alla sua ammissibilità, ai benefici attesi dalla realizzazione delle iniziative e quelle in ordine alla determinazione dell'importo dei contributi spettanti;

d) sovrintende alla formazione e alla manutenzione dell'archivio informatico delle proposte e dei beneficiari;

e) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi e in generale il rispetto delle previsioni della legge n. 241/1990;

f) è incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

3. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento, se persona diversa, inoltra la pratica al Dirigente per l'adozione del provvedimento.

Articolo 16 – Adozione del provvedimento

1. Il provvedimento camerale deve essere motivato indicando i presupposti giuridici e di fatto della decisione. Pertanto, nelle premesse del provvedimento, devono essere richiamate:

- la domanda, la data, i suoi contenuti;
- l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e le risultanze;
- l'ammissibilità della domanda in relazione alla sua congruenza rispetto agli obiettivi dell'azione camerale individuati nel programma promozionale annuale quali esplicitati nel bando e alla verificata aderenza ai criteri e alle modalità predeterminate per la concessione dei contributi.

2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- il soggetto beneficiario;
- la tipologia e l'importo del contributo concesso. In caso di contributo di cui all'art.10 deve specificare la percentuale massima di spesa effettiva cui commisurare il contributo della Camera, che comunque non può superare il 50% delle spese ammissibili preventivate. In caso di intervento della Camera a titolo di assunzione o rifusione di oneri specifici deve essere individuata la spesa, prevista nel piano economico finanziario della proposta di iniziativa promozionale, che verrà sostenuta;
- la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione della documentazione specificata nel successivo articolo 19 con riferimento alla tipologia dell'intervento;
- le modalità convenute per dare visibilità al finanziamento della Camera ed eventuali ulteriori condizioni a cui è subordinata l'erogazione del contributo anche con riferimento all'osservanza della vigente normativa comunitaria.

Articolo 17 - Spese ammissibili.

1. Sono ammesse a contributo solo le spese direttamente e specificamente imputabili all'iniziativa.

2. Qualora sia espressamente previsto dal Bando, il proponente può imputare sul preventivo globale dell'iniziativa costi propri – sostenuti per la progettazione e realizzazione dell'iniziativa - fino a un limite massimo del 15% della spesa globale effettivamente sostenuta. Il riconoscimento di tali spese potrà aver luogo unicamente in caso di gestione economico finanziaria diretta del progetto da parte del proponente e limitatamente alle spese delle risorse umane assunte a qualsiasi titolo e dei materiali acquistati specificatamente per l'iniziativa dallo stesso o da strutture funzionalmente ad esso collegate (partecipate o aventi amministratori/legali rappresentanti in comune). Costi propri del proponente superiori a questa percentuale non potranno comunque essere ammessi a contributo.

3. Non sono ammesse a finanziamento camerale, qualunque sia la tipologia dell'intervento finanziario, le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali);
- b) spese per eventuale personale dipendente dell'organismo proponente o gestore dell'iniziativa, a meno che non sia stato assunto a tempo determinato specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo o dell'intervento camerale, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente comma 2;
- c) spese generali di funzionamento e di organizzazione (fitto locali, riscaldamento/ condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, ecc.);
- d) spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda, salvo non sia espressamente previsto dal bando.

Articolo 18 - Erogazione e liquidazione dell'intervento finanziario

1. Il Responsabile del procedimento dà comunicazione, nei tempi e nei modi previsti dal bando, al soggetto interessato del provvedimento in ordine all'esito dell'istanza, precisandone, in caso di

accoglimento, la tipologia, l'importo e le condizioni alle quali è concesso il contributo ed invitando a trasmettere all'ufficio competente, entro i termini previsti dal bando, la documentazione prevista per la tipologia dell'intervento finanziario.

2. Qualora non sia data risposta, senza giustificato motivo, entro il termine predetto, ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, ovvero si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine massimo di 15 giorni.

3. Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, il Responsabile del procedimento, trasmette la pratica al Dirigente competente, accompagnandola da una proposta per l'adozione del provvedimento finale di liquidazione. Il procedimento di liquidazione del contributo, salvo diversa previsione del bando in considerazione della complessità delle procedure, ha una durata compresa entro i 30 giorni.

4. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati e richiamati nei precedenti commi, deve intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale. In tal caso, il Dirigente competente disporrà la revoca della concessione adottando i conseguenti atti di gestione del budget.

Articolo 19 – Documentazione per la concessione e liquidazione del contributo

Entro il termine e con le modalità specifiche previste dai Bandi, deve essere presentata la seguente documentazione:

- relazione, corredata da idonea documentazione, sullo svolgimento dell'iniziativa nella quale siano anche indicati i risultati conseguiti e comprovata la visibilità data all'ente camerale per il sostegno all'iniziativa
- rendiconto analitico delle spese e delle entrate;
- fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa con l'attestazione di conformità agli originali, quietanzati o accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesti l'avvenuto pagamento;
- documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali;
- ulteriori documenti indicati nel bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
- eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

TITOLO IV – ULTERIORI INIZIATIVE PROMOZIONALI

Articolo 20 – Valutazione dei risultati

La Camera di Commercio attua una costante verifica dei risultati e degli effetti sull'economia locale degli interventi promozionali realizzati o sostenuti.

Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali

Questo Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 13 del 1 ottobre 2003.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cristina Martelli)

IL PRESIDENTE
(Dino Sodini)

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti